

Progetto Sicurezza

Periodico di informazione, formazione e prevenzione infortuni
della Scuola Edile della provincia di Modena

in edilizia

Anno XXII - n 1 - 2012

Spedizione in a.p. - art. 2 - comma 20/C Legge n. 662/96 Aut. Filiale EPI di Modena - tassa riscossa - tax percue

Lavoratori preposti e dirigenti: come cambia la formazione

**Novità anche per le
attrezzature di lavoro**

Per alcune è prevista una specifica
abilitazione degli operatori

**Casse Edili, no prestazioni
a chi non è in regola**

Saranno respinte le domande prive di
regolarità contributiva o presentate in ritardo

ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI



Via Bellinzona, 27/a - Modena - Tel. 059.448.351 - Fax 059.448.330 - www.confindustriamodena.it - edili@confindustriamodena.it



Collegio Imprenditori Edili - Via Pier Paolo Pasolini, 15 - Modena - Tel. 059 894811 - Fax 059 894812 - www.apmi.mo.it - info@apiedili.it



Via Giardini, 45 Modena - Tel. 059.216.146 - Fax 059.433.405 - www.agci-emr.org - agcimo@tsc4.com



Via Malavolti, 27 - Modena - Tel. 059.418.111 - Fax 059.418.598 - www.mo.cna.it - monticelli@mo.cna.it



Via Emilia Ovest, 775 - Modena - Tel. 059.893.111 - Fax 059.828.097 - www.lapam.mo.it - webmaster@lapam.mo.it



Via Emilia Ovest, 101 (Palazzo Europa) - Modena - Tel. 059.384.011 - Fax 059.384.715 - www.modena.confcooperative.it - modena@confcooperative.it



Settore Cooperative Costruzioni - Via Fabriani, 120 - Modena - Tel. 059.403.011 - Fax 059.244.690 - www.modena.legacoop.it - info@modena.legacoop.it



Via L. da Vinci, 5 - Modena - Tel. 059.345.760 - Fax 059.345.760 - feneal.modena@fenealmo.191.it



Via Rainusso, 56/58 - Modena - Tel. 059.890.855 - Fax 059.335.716 - www.cislmodena.org - filca_modena@cisl.it



Piazza Cittadella, 36 - Modena - Tel. 059.326.246 - fax 059.241.671 - www.cgilmodena.it - filleamo@er.cgil.it

Informazioni: meno carta, più Internet

Alessandro Dondi
direttore della
Scuola Edile
di Modena



**Si passa da sei
a quattro uscite
annue, ma vengono
potenziati i tre
siti web degli enti
bilaterali**

La crisi economica e la situazione di profonda difficoltà in cui versa il nostro settore impongono a tutti i soggetti di operare per il contenimento dei costi e la razionalizzazione degli strumenti che usiamo per svolgere il nostro compito di formare e informare lavoratori e imprese. In questa ottica anche la nostra rivista è stata chiamata a fare la sua parte. A fronte del consistente calo di risorse disponibili, le parti sociali (associazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori) ci hanno chiesto di ridimensionare *Progetto sicurezza in edilizia*, pur mantenendo la ricchezza dei contenuti e l'impostazione grafica. Lo scopo dell'intervento era ottenere un consistente risparmio sui costi di produzione della rivista. Per raggiungere questo obiettivo il nostro consiglio di amministrazione prima e la redazione della rivista poi hanno deciso di ridurre la periodicità da bimestrale a trimestrale. In pratica si passa da sei a quattro numeri annui, riducendo le spese di circa un 30 per cento. Questo cambiamento ha ovviamente comportato la necessità di ripensare il progetto editoriale e di interfacciarlo più efficacemente con gli altri strumenti informativi a nostra disposizione, in primo luogo il sito web

della Scuola Edile. Appare evidente come una periodicità più lunga imponga di ripensare le modalità di trattare le nostre notizie e informazioni: dovremo in sostanza utilizzare maggiormente il web per l'informazione tempestiva e dedicare il periodico agli approfondimenti e alle notizie che meno necessitano di tempestività. In questo senso una scelta è già stata compiuta: a partire dal prossimo 1° maggio le informazioni su seminari, convegni e incontri di formazione e aggiornamento professionale organizzate dalla nostra Scuola verranno diffuse esclusivamente attraverso il nostro sito e la posta elettronica. È anche una scelta di modernità che ci porta a migliorare il ruolo che ha contraddistinto la nostra rivista rispetto al settore modenese delle costruzioni. In altre parole il sistema informativo degli enti bilaterali dell'edilizia può contare su un pluralità di strumenti che vanno integrati sempre più tra loro con l'obiettivo di fornire un efficace servizio informativo agli addetti del settore. Questi strumenti sono appunto *Progetto sicurezza in edilizia*, e i siti **www.scuolaedilemodena.it**, **www.ctpmodena.it**, **www.cassedilmodena.it**. L'auspicio è veder ripagato l'impegno profuso in termini di redazione, integrazione e riorganizzazione di questi

strumenti attraverso la crescita dei contatti web e l'aumento delle iscrizioni alle nostre mailing list; sarebbe anche un segnale di gradimento da parte vostra di questi nostri strumenti. Forza, allora, siete tutti invitati a consultare costantemente i nostri siti e a iscrivervi alla nostra mailing list: sarete nostri graditi ospiti!.

ProgettoSicurezza

Periodico della Scuola Edile di Modena
via dei Tipografi, 24
41122 Modena
Tel. 059/283511 - Fax 059/281502
edilform@scuolaedilemodena.it
www.scuolaedilemodena.it

Direttore responsabile
Alessandro Dondi

Redazione
Silvio Cortesi
Foto

Roberto Brancolini e Silvio Cortesi
Progetto grafico e impaginazione
Bezzanti & Associati
Impianti e stampa
TEM via Sassi, 46 - Modena

Anno XXII - N° 1 - 2012

Autorizzazione Tribunale di Modena
n.1067 del 6/3/91
Spedizione in a.p. - art. 2 - comma 20/C
Legge n.662/96
Aut. Filiale EPI di Modena
Tassa riscossa

Gli accordi del 21 dicembre 2011 della conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome hanno modificato la formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e titolari di impresa che intendono svolgere il ruolo di Rspp. Per spiegare le novità, il 7 febbraio la Scuola Edile di Modena ha organizzato un seminario di aggiornamento, il primo del 2012.

È stato **Alessandro Dondi**, direttore della Scuola Edile CTP Modena, a illustrare i due accordi del 21 dicembre 2011, pubblicati in Gazzetta Ufficiale l'11 gennaio 2012 e in vigore dal 26 gennaio 2012. «Il primo completa il comma 2 dell'art. 37 del Dlgs 81/08, in cui si sanciva l'obbligo formativo

Lavoratori preposti e dirigenti Rspp: come cambia la formazione

Illustrate le novità introdotte dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011



per lavoratori, preposti e dirigenti, ma non si specificava durata, contenuti e modalità di svolgimento della formazione. Il secondo accordo – ha spiegato Dondi – interviene sui commi 3 e 4 dell'art. 34 del Dlgs 81/08 in cui si prevedeva per datori di lavoro intenzionati a svolgere il ruolo di Rspp della propria azienda una formazione di durata diversificata (da un minimo di sedici a un massimo di 48 ore) a seconda dell'impresa in cui operavano, ma anche in questo caso senza specificare contenuti e modalità di svolgimento della formazione. Per tutte queste figure gli accordi stabiliscono ora durata, contenuti, modalità di svolgimento e di aggiornamento

della formazione». Per prima cosa le imprese in cui si trovano a operare i Rspp vengono distinte, a seconda dei codici Ateco di appartenenza, in imprese appartenenti a settori della classe di rischio basso (uffici, commercio, ecc.), imprese appartenenti a settori della classe di rischio medio (agricoltura, pubblica amministrazione, scuole, ecc.), imprese appartenenti a settori della classe di rischio alto (metallurgia, fabbricazione macchine, costruzioni, ecc.).

Il primo accordo riguarda il comma 2 dell'art 37 del Dlgs 81/08 sulla formazione, lavoratori, preposti, dirigenti. Si stabilisce che la formazione non è

esaustiva, ma deve essere integrata qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature e dpi (dispositivi di protezione individuali) per i quali il Dlgs 81/08 preveda una specifica formazione e addestramento. La formazione, inoltre, non sostituisce quella prevista per le figure incaricate (addetti primo soccorso aziendale, addetti emergenze, ecc.). «Il datore di lavoro – ha detto Dondi – deve verificare che la formazione sia erogata in modo comprensibile per il suo dipendente. Se il lavoratore, per esempio, è straniero e non capisce bene l'italiano, il datore di lavoro deve tenerne conto. La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. In questo



ALESSANDRO DONDI E GUIDO BESUTTI

secondo caso il datore di lavoro deve chiedere la collaborazione dell'ente bilaterale competente per territorio. Lo prevede il comma 12 dell'art 37 del Dlgs 81/08. Ricordiamo che gli enti bilaterali sono quelli identificati dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 29/07/2011; per Modena è competente la Scuola Edile-CTP». L'ente bilaterale ha quindici giorni di tempo per rispondere. Trascorso questo termine, in assenza di risposta dell'ente bilaterale il datore di lavoro può procedere nella pianificazione e realizzazione della formazione. Se, al contrario, riceve una risposta, il datore di lavoro terrà conto delle indicazioni dell'ente bilaterale nella pianificazione e realizzazione della formazione. Il direttore della Scuola Edile ha assicurato che non sarà una collaborazione burocratica. «Per noi - ha detto - deve essere finalizzata a porre maggiore attenzione alla sostanza della formazione che alla sua forma.

Come? Entrando nel merito dei contenuti e del suo svolgimento, valorizzando il percorso formativo per il lavoratore e per l'impresa. Vogliamo che la formazione sia un patrimonio sia per le imprese che per i lavoratori. Le parti sociali e gli amministratori del nostro ente dovranno definire una procedura con cui concretizzare questa collaborazione». I docenti dovranno avere almeno tre anni di esperienza di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l'esperienza professionale potrà consistere anche in almeno tre anni di svolgimento dei compiti di Rspp, anche Rspp datore di lavoro. Ciascun corso dovrà prevedere un soggetto organizzatore (potrà essere anche il datore di lavoro), un responsabile del progetto formativo (potrà essere il/docente), docenti, un numero massimo di 35 partecipanti, un registro presenze, l'obbligo di frequenza ad

almeno il 90 per cento della durata complessiva del corso, contenuti.

Per i lavoratori stranieri va preventivamente verificata la comprensione e conoscenza della lingua; a questo proposito la Scuola Edile di Modena metterà a disposizione sul proprio sito web un questionario-test sulla lingua italiana. Nel caso va prevista la presenza di un mediatore culturale.

Dondi ha quindi illustrato come dovrà avvenire la formazione per i **lavoratori**, che sarà distinta tra generale e specifica. I contenuti della formazione generale (quattro ore per tutti i settori) prevedono concetti di rischio e danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione specifica (dodici ore per le imprese a rischio alto, quindi anche per l'edilizia) avverrà su rischi infortuni meccanici ed elettrici generali, macchine e attrezzature, cadute dall'alto, rischi esplosioni, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, rischi chimici, cancerogeni, biologici e fisici, rumore, vibrazioni, radiazioni, ambienti di lavoro, stress da lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci, segnaletica, emergenza, procedure, altri rischi. La formazione di preingresso 16ore-MICS introdotta nel 2009 dai contratti nazionali delle costruzioni è riconosciuta integralmente per l'assolvimento dell'obbligo.

Una formazione particolare aggiuntiva è richiesta, invece, per il **preposto**; avrà una durata minima di otto ore, i contenuti sono indicati dal comma 7 dell'art. 37 del Dlgs 81/08, c'è l'obbligo di frequentare almeno il 90 per cento delle ore del corso ed è prevista una verifica dell'apprendimento finale mediante un test o, in alternativa, un colloquio.

Per quanto riguarda il **dirigente**, Don-

di ha ricordato che l'art 2, comma 1 lettera d) del Dlgs. 81/08 definisce dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. «La formazione del dirigente sostituisce integralmente quella dei lavoratori - ha detto il direttore della Scuola Edile - Della durata minima di sedici ore, è strutturata in quattro moduli: giuridico-normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori». Per lavoratori e preposti la formazione generale costituisce credito formativo permanente. In particolare per il lavoratore che cambia azienda, ma resta nello stesso settore produttivo preservando le medesime mansioni, costituisce credito formativo sia la formazione generale che quella specifica precedentemente svolta. Per il lavoratore che cambia azienda e anche settore produttivo costituisce credito formativo la formazione generale, ma deve ripetere quella specifica di riferimento al nuovo settore. Il lavoratore chiamato a svolgere nella medesima azienda mansioni con rischi maggiori (per es. dal magazzino passa al cantiere) dovrà completare la formazione specifica con un modulo integrativo inerente i nuovi rischi. In caso di trasferimento o cambio mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi, occorre ripetere la formazione specifica limitata alle novità e modifiche introdotte. Per il preposto la formazione aggiuntiva (le otto ore) è considerata credito formativo permanente, salvo che non intervengano modifiche nel suo rapporto di preposizione; la formazione dei dirigenti (le sedici ore) è sempre considerata credito formativo permanente. «È compito del datore di lavoro - ha aggiunto Dondi - valutare la formazione pregressa dei propri dipendenti ed eventualmente integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e relativi aggiornamenti. Per tutti - lavoratori, preposti e dirigenti - l'aggiornamento è quinquennale e deve prevedere almeno sei ore». Il direttore della Scuola Edile ha poi illustrato alcune disposizioni transitorie. Preposti e dirigenti attualmente



in forza (punto 10 dell'accordo) hanno tempo 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (quindi fino all'11 luglio 2013) per concludere i corsi; il personale di nuova assunzione o in caso di nuovo incarico deve essere avviato alla relativa formazione anteriormente o contestualmente all'assunzione o al nuovo incarico; ove ciò non risulti possibile la formazione deve essere completata entro sessanta giorni dall'assunzione o dal nuovo incarico. I preposti devono concludere la formazione particolare e aggiuntiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo (punto 11 comma a) ultimo capoverso dell'accordo). Non sono, invece, tenuti a frequentare i nuovi corsi di formazione i lavoratori, preposti e dirigenti che hanno frequentato in passato corsi conformi alle normative e alle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.

La formazione pregressa è riconosciuta se il datore di lavoro conferma e dimostra che i lavoratori e preposti hanno frequentato corsi di formazione rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; nel caso venga riconosciuta tale formazione e se antecedente a cinque anni dalla data di pubblicazione dell'accordo (quindi 11 gennaio 2007), è necessario completare l'aggiornamento entro dodici mesi (11 gennaio 2013). Fermo restando il dovere di aggiornamento quinquennale, non devono frequentare i nuovi corsi i dirigenti

che alla data di pubblicazione del presente accordo (26 gennaio 2012) hanno frequentato almeno un modulo A per Aspp/Rspp come da accordo Stato Regioni del 26/1/2006 o un corso conforme all'art.3 Dm16/01/97 (16 ore Rspp titolari).

Ed eccoci al secondo accordo, quello che riguarda la formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi aziendale. «L'accordo disciplina contenuti, articolazione e modalità di espletamento del percorso formativo e di aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nella sua impresa. Questo percorso formativo – ha ricordato Dondi – non comprende e non sostituisce la formazione prevista per le figure incaricate (addetto primo soccorso aziendale, addetto emergenze, ecc.)». Quanto ai soggetti formatori, sono gli stessi previsti nell'accordo Stato-Regioni del 26/1/2006; quelli non espressamente richiamati devono comunque essere accreditati dalle Regioni di competenza. I docenti devono avere almeno tre anni di esperienza di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l'esperienza professionale può consistere anche in almeno tre anni di svolgimento dei compiti di Rspp, anche Rspp datore di lavoro. Ciascun corso deve prevedere un responsabile del progetto formativo (può essere un docente), un numero massimo di 35 partecipanti, il registro presenze, l'obbligo di frequenza ad almeno il 90 per cento della durata complessiva del corso, la verifica finale dell'apprendimento mediante test o colloquio.

Nelle aziende a rischio alto (quindi in edilizia) il percorso formativo deve durare non meno di 48 ore. I contenuti minimi formativi sono compresi in quattro moduli: normativo-giuridico; gestionale, ovvero gestione e organizzazione della sicurezza; tecnico, ovvero individuazione e valutazione dei rischi; relazionale, ovvero formazione e consultazione dei lavoratori. Sono esonerati i datori di lavoro che hanno frequentato le sedici ore ai sensi del Dm 16/1/1997. L'aggiornamento, però, si applica anche agli esonerati, i quali hanno tempo 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo (11 gen-

naio 2014) per assolvere all'obbligo; l'aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento.

Per le aziende edili (rischio alto) la durata minima dell'aggiornamento quinquennale è quattordici ore. «Gli accordi tendono a completare i rimandi sulla formazione prevista nel Dlgs. 81/08, anche se manca ancora quello relativo alla formazione dell'art. 73 – ha detto Dondi – Si conferma con l'estensione degli aggiornamenti la logica della formazione continua sulla sicurezza, anche se manca ancora l'aggiornamento per gli addetti alle emergenze e antincendio. Il riconoscimento di crediti formativi evita l'inutile ripetitività della formazione, ma impone l'effettiva registrazione della formazione individuale attraverso il libretto formativo personale e la banca dati nazionale della formazione.

Agli enti bilaterali e organismi paritetici è consegnato un ruolo collaborativo nei confronti delle imprese nella realizzazione della formazione aziendale nell'intento di qualificarla. In particolare il sistema delle Scuole Edili-CTP è già in grado di offrire, attraverso la propria banca dati, lo "stato formativo" degli addetti che sono passati attraverso i nostri percorsi formativi.

Se ben gestiti, questi accordi ci permetteranno di arricchire la formazione con gli altri percorsi formativi, a tutto vantaggio degli addetti e delle imprese del settore che potranno contare su un patrimonio formativo individuale e aziendale certificato. È necessario che le imprese svolgano in fretta l'analisi della formazione fin qui svolta, verifichino se è coerente con i nuovi accordi e se ha le caratteristiche per essere riconosciuta come tale, predispongano eventuali piani di adeguamento alle nuove normative e calendari per la soddisfazione degli aggiornamenti nel rispetto delle tempistiche date. Su quest'ultimo punto, - ha concluso il direttore della Scuola Edile - siamo ovviamente disponibili a collaborare». Al seminario è intervenuto anche **Guido Besutti**, dello Spsal dell'Azienda Usl di Modena, che ha spiegato come avverranno i controlli sulla formazione nell'ambito del progetto formazione contenuto nel piano di prevenzione 2010-2012 della Regione Emilia-Romagna. •

SCHEDA 1

Spedire via mail a edilform@scuolaedilemodena.it o via fax allo 059 283511

FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI e DIRIGENTI

(art. 37 comma 2 D.Lgs. 81/08)

Spett. Scuola Edile di Modena

Oggetto: iscrizione a corsi

Il sottoscritto.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa.....

con sede a via.....n.....

tel..... fax..... mail

nella necessità di ottemperare ai nuovi obblighi formativi introdotti dall'Accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011, chiede di essere contattato in occasione dell'organizzazione dei seguenti corsi (barrare una o più caselle a secondo dell'interesse e indicare il numero di addetti da formare)

☐ Corso per lavoratori art. 37 Dlgs 81/08 - Accordo Stato Regioni 21/12/2011

(durata 16 ore) addetti da formare n.....

☐ Corso di aggiornamento per lavoratori art. 37 Dlgs 81/08 - Accordo Stato Regioni 21/12/2011

(durata 6 ore) addetti da formare n.....

☐ Corso per preposti (durata 8 ore)..... addetti da formare n.....

☐ Corso per dirigenti (durata 16 ore)..... addetti da formare n.....

a tal fine indico quale referente aziendale per tali informazioni il /la sig/a.....

che potrete contattare direttamente al n. tel.....

e all'indirizzo mail

li.....

Firma e timbro

.....

Attrezzature di lavoro

novità per la formazione

L'intesa riguarda le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato il 22 febbraio scorso un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. Come scrive Pietro de' Castiglioni su Punto Sicuro, il quotidiano on line di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro, l'accordo definisce, inoltre, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori. L'accordo fa parte dei numerosi provvedimenti attuativi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che ancora mancano per la sua completa attuazione. Questo accordo arriva a completamento dell'accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione di base dei lavoratori, che non disciplina la formazione "prevista dai titoli successivi al I del Dlgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni

o ad attrezzature particolari". Questo accordo è, quindi, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del Dlgs. 81/2008 "Informazione, formazione e addestramento" in merito all'uso delle attrezzature di lavoro. L'accordo dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e secondo quanto indicato al punto 13 dell'Allegato A, entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione. È però previsto un ulteriore tempo limite di 24 mesi entro il quale i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi. L'accordo riconosce, infatti, la forma-

zione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti (si veda il punto 9 formazione pregressa), prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.

La durata della validità dell'abilitazione e l'aggiornamento della formazione

L'Accordo prevede che l'abilitazione sia rinnovata ogni cinque anni dalla data di rilascio dell'attestazione dell'abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, di cui almeno tre ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici. •

Scheda RIEPILOGO E PROPOSTA FORMATIVA SCUOLA

(Per ragioni di spazio si precisa che le foto riportate sono esemplificative di SOLO alcune tipologie di macchine i cui addetti necessitano di formazione specifica. L'elenco completo delle macchine è riportato nell'Accordo del 22/02/ 2012)

PLE

Modulo giuridico-normativo

Modulo tecnico

Modulo pratico specifico per PLE con e senza stabilizzatori

1 ora

3 ore

6 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE

10 ore



GRU PER AUTOCARRO

Modulo giuridico-normativo
Modulo tecnico
Modulo pratico

1 ora
3 ore
8 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE 12 ore



GRU A TORRE

Modulo giuridico-normativo
Modulo tecnico
Modulo pratico per GRU a torre sia rotazione in alto che in basso

1 ora
7 ore
6 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE 14 ore



CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE

Modulo giuridico-normativo
Modulo tecnico
Modulo pratico sia per carrelli ind. - semoventi a braccio telescopici - carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi

1 ora
7 ore
8 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE 16 ore



GRU MOBILI (autogru)

Modulo giuridico-normativo
Modulo tecnico
Modulo pratico

1 ora
6 ore
7 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE 14 ore



MACCHINE MOVIMENTO TERRA (escavatori idraulici - caricatori frontali - terne)

Modulo giuridico-normativo

1 ora

Modulo tecnico

3 ore

Modulo pratico per le tre tipologie di macchine indicate

12 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE

16 ore



POMPE PER CALCESTRUZZO

Modulo giuridico-normativo

1 ora

Modulo tecnico


6 ore

Modulo pratico

7 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE

14 ore



SCHEDA 2

Spedire via mail a edilform@scuolaedilemodena.it o via fax allo 059 283511

CORSO DI ABILITAZIONE PER ADDETTI ALL'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

(art. 73 comma 5 D.Lgs.81/08)

Spett. Scuola Edile di Modena

Oggetto: iscrizione a corsi

Il sottoscritto.....

In qualità di legale rappresentante dell'impresa.....

con sede a via.....n.....

tel..... fax..... mail

nella necessità di ottemperare ai nuovi obblighi formativi introdotti dall'Accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011, chiede di essere contattato in occasione dell'organizzazione dei seguenti corsi (barrare una o più caselle a secondo dell'interesse e indicare il numero di addetti da formare)

- ☐ Corso di abilitazione per addetti all'uso di piattaforme di lavoro elevabili addetti da formare n.....
- ☐ Corso di abilitazione per addetti all'uso di gru autocarrate..... addetti da formare n.....
- ☐ Corso di abilitazione per addetti all'uso di gru a torre addetti da formare n.....
- ☐ Corso di abilitazione per addetti all'uso di carrelli elevatori..... addetti da formare n.....
- ☐ Corso di abilitazione per addetti all'uso di autogru addetti da formare n.....
- ☐ Corso di abilitazione per addetti all'uso di macchine mov. terra..... addetti da formare n.....
- ☐ Corso di abilitazione per addetti all'uso di pompe per calcestruzzo..... addetti da formare n.....

a tal fine indico quale referente aziendale per tali informazioni il /la sig/a.....

che potrete contattare direttamente al n. tel.....

e all'indirizzo mail

li.....

Firma e timbro

.....



Chi può presentare la domanda per l'assegno di studio

Tutti i lavoratori che nell'anno edile precedente a quello di presentazione della domanda risultano avere maturato, presso le Casse Edili di Modena, una media mensile di ore pari a 125 e/o 1500 ore annuali. Detta media mensile viene determinata:

- a) considerando le ore di lavoro ordinario, festività, ferie, malattia, infortunio e cig.
- b) dividendo il totale delle ore considerate per dodici mesi, indipendentemente dalla data di assunzione, licenziamento, periodi di trasferta, ecc..

Per chi può essere presentata la domanda

- a) in proprio (in qualità di lavoratori studenti non sono richiesti particolari requisiti in termini di esami sostenuti).
- b) per i figli fiscalmente a carico, intendendo per tali i figli risultanti a carico:
 - nelle denunce fiscali relative all'anno precedente a quello di presentazione

Cosa serve per avere l'assegno di studio

della domanda (indipendentemente dalla percentuale di carico indicata)

In assenza di tali denunce

- nel modello Cud relativo all'anno precedente
- nelle buste paga relative all'anno precedente

Per quali indirizzi scolastici può essere presentata la domanda

a) scuole medie superiori statali (italiane/straniere) e/o parificate (italiane) che prevedono il rilascio di titoli di studio equivalenti a quelli rilasciati da istituti statali

c) università statali (italiane/straniere) e/o private (italiane) che prevedono il rilascio di titoli di studio equivalenti a quelli rilasciati da atenei statali

d) corsi di formazione professionale autorizzati da Comuni, Province e/o Regioni italiane.

Termine per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata presso gli uffici delle Casse Edili entro e non oltre il 31 marzo. Qualora la scadenza del termine cada di sabato o in un giorno festivo, il termine deve intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Poiché nel 2012 il 31 marzo cade di sabato, la domanda deve essere presentata entro e non oltre lunedì 2 aprile.

La presentazione della domanda potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) consegna diretta allo sportello delle

Casse Edili che rilasceranno copia del frontespizio timbrato per ricevuta;

b) la consegna potrà avvenire anche a mezzo fax, servizio postale e/o posta elettronica (preferibilmente certificata). In tal caso le Casse Edili non si assumeranno la responsabilità per domande tardive e/o incomplete, salvo la possibilità per il lavoratore di dimostrare l'avvenuto invio nei termini.

La domanda andrà presentata allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione dei redditi (mod. Unico, mod. 730, mod. Cud) del lavoratore richiedente attestante lo stato di familiare a carico dello studente di cui al punto 2) - b);

b) per le scuole medie superiori e i corsi di formazione professionale: certificato di frequenza (o documentazione equivalente) rilasciato dopo il 28/2 dell'anno di presentazione della domanda;

c) per i corsi universitari: certificato di iscrizione (o documentazione equivalente) dello studente all'anno accademico.

Allo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti, le Casse Edili potranno richiedere lo stato di famiglia del lavoratore richiedente.

I documenti dovranno essere allegati in fotocopia in quanto la documentazione, anche originale, non verrà restituita al lavoratore. I lavoratori che presentano la domanda per i figli

studenti all'estero devono inviare la documentazione richiesta con allegata traduzione. Per quanto riguarda i documenti redatti in inglese, francese, tedesco e spagnolo la traduzione potrà essere eseguita dall'interessato tramite autocertificazione firmata utilizzando la modulistica presente sul sito **www.cassedilimodena.it**. In tutti gli altri casi la traduzione dovrà essere eseguita e/o certificata da parte di una autorità competente (consolato - ambasciata - tribunale - notaio).

Verifica dei requisiti

Le Casse Edili, ricevuta la domanda, verificheranno il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Pagamento della prestazione

Fermo restando che il beneficiario della prestazione è sempre il figlio studente in qualità di percettore di un sussidio equiparato alla borsa di studio, il pagamento viene eseguito dalle Casse Edili con le modalità comunicate dal lavoratore in sede di compilazione della domanda:

- a mezzo bonifico bancario
- a mezzo emissione di mandato di pagamento

Trattandosi di somme fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro dipendente, nella compilazione della domanda è importante prestare la massima attenzione alla richiesta delle detrazioni di legge spettanti. Le somme percepite a tale titolo, che concorrono alla formazione del limite previsto per essere considerato "fiscalmente a carico", rimangono soggette alle imposte sul reddito delle persone fisiche e, come tali, verranno certificate dalle Casse Edili con il mod. Cud che verrà inviato presso il domicilio dello studente nei termini di legge. Lo studente percettore dell'assegno di studio, in possesso del solo reddito certificato dalle Casse Edili di Modena, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L'ammontare dell'assegno di studio viene stabilito annualmente dai consigli di amministrazione delle Casse Edili di Modena con riferimento al numero di domande presentate/accolte e nel rispetto dello stanziamento di bilancio. •

No alla prestazione se l'azienda non è in regola con i contributi

Saranno respinte le domande presentate in ritardo rispetto alla scadenza

Cambiano le regole per l'erogazione delle prestazioni erogate dalla **Casse Edili di Modena**. Come stabilito il 3 novembre 2011 dalle associazioni delle imprese e dai sindacati dei lavoratori, a decorrere dal 1° ottobre 2011 (anno edile 2011-2012) tutte le prestazioni previste sia per i lavoratori che per le aziende sono erogate a condizione che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il datore di lavoro sia in regola con i versamenti dovuti alla Casse Edili di Modena. Le Casse sospenderanno, pertanto, il pagamento relativo alle domande prive di regolarità contributiva, dandone comunicazione al lavoratore; le aziende non in regola avranno la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro i tre mesi successivi alla data di scadenza di presentazione della domanda. Se in questi tre mesi l'azienda regolarizzerà la propria posizione nei confronti della Cassa, al lavoratore sarà pagata comunque la prestazione. Se, invece, l'azienda non si regolarizzerà, la domanda sarà respinta

definitivamente. Per le prestazioni relative agli assegni di studio, contributo per nidi e materne, rimborso spese sanitarie e cassa integrazione apprendisti per mancanza di lavoro, il lavoratore e/o l'apprendista dovrà aver maturato nell'anno edile precedente a quello della domanda almeno 125 ore medie mensili denunciate alle Casse Edili di Modena. Tutte le prestazioni ai lavoratori saranno erogate solo a condizione che le relative domande siano presentate nei tempi previsti dal regolamento delle assistenze.

Ricordiamo che le scadenze per la presentazione delle domande sono le seguenti:

- Assegni di studio 31 marzo
- Contributo nidi e materne 15 settembre
- Rimborso spese sanitarie 31 luglio

Le domande presentate in ritardo saranno, pertanto, respinte. Gli importi delle singole prestazioni saranno definiti in relazioni ai fondi disponibili, deliberati dai consigli di amministrazione delle Casse Edili all'inizio di ogni anno edile. •





Validi per l'aggiornamento di
Datori di lavoro, Lavoratori autonomi, ASPP e RSPP,
RLS/RLSt, Coordinatori della Sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Prossimi appuntamenti presso la Scuola Edile CTP di Modena

Giovedì 19 aprile 2012 dalle h. 14.00 alle h. 18.00 (iscrizioni dal 23 marzo 2012*)	Delega di funzioni: delegante, delegato e subdelega. Approfondimento su responsabilità, ruoli e posizioni delineate dall'esercizio della delega di funzioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente
Martedì 15 maggio 2012 dalle h.14.00 alle h. 18.00 (iscrizioni dal 19 aprile 2012*)	DPR n..177 del 23/11/2011 Ambienti confinati: contenuti normo-legislativi; aspetti, tecniche e procedure di lavoro negli ambienti confinati; formazione ed addestramento degli operatori.
Giovedì 24 maggio 2012 dalle h.14.00 alle h.18.00 (iscrizioni dal 10 maggio 2012*)	La normativa ambientale: aspetti e gestione delle problematiche ambientali nei cantieri.

* secondo le modalità riportate nei rispettivi inviti

CONTINUA LA FORMAZIONE DI PRE-INGRESSO

16 ore, i prossimi corsi

DATE	ORARI MATT.	ORARI POM.
giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00
giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00
giovedì 26 e venerdì 27 aprile 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00
giovedì 10 e venerdì 11 maggio 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00
giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00
giovedì 7 e venerdì 8 giugno 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00
giovedì 21 e venerdì 22 giugno 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00
giovedì 28 e venerdì 29 giugno 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00
mercoledì 11 e giovedì 12 luglio 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00
mercoledì 25 e giovedì 26 luglio 2012	9.00 – 13.00	14.00 – 18.00

Ricordiamo che i neo assunti senza esperienza lavorativa precedente in edilizia sono contrattualmente obbligati a frequentare prima dell'assunzione il corso di pre-ingresso della durata di sedici (16) ore. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono scaricabili su www.scuolaedilemodena.it. I corsi si svolgono tutti presso la sede della Scuola Edile, in via dei Tipografi 24 a Modena. Ricordiamo che le iscrizioni devono pervenire alla Scuola via fax (059.281502) almeno 24 ore prima dell'inizio del corso. Le iscrizioni pervenute oltre questo termine non vengono accettate, ma sono considerate valide per il corso successivo.



IMPORTANTE

La Scuola Edile CTP di Modena comunica che a partire dal

1° maggio 2012

tutte le informazioni, comunicazioni e convocazioni relative all'organizzazione di

SEMINARI, CONVEGNI e INCONTRI

di aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i., per

- Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi
- Preposti
- Dirigenti
- Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (ASPP e RSPP);
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali e territoriali (RLS e RLST)
- Coordinatori della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);

saranno trasmesse esclusivamente via posta elettronica

Pertanto al fine di essere informati delle nostre iniziative

Vi invitiamo ad iscrivervi da subito alle nostre **NEWS** accedendo
alla specifica sezione del nostro sito

www.scuolaedilemodena.it

per eventuali e ulteriori info tel 059 283511

FACCIAMO CRESCERE GLI UOMINI CHE FARANNO CRESCERE IL SETTORE EDILE

*... Siamo circondati
da prodotti edili,
ci muoviamo all'interno
di un mondo pieno
di manufatti edili;
il nostro universo
di riferimento,
potremmo dire,
è l'edilizia.*

da PIETRA
programma comunitario

***FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
PER GLI ADDETTI
DEL SETTORE EDILE***

***NORMATIVE
EUROPEE***

***NUOVE
TECNOLOGIE***

***QUALITÀ
CERTIFICATA***

SPECIALIZZAZIONI

***FORMAZIONE
SICUREZZA***

**SCUOLA
EDILE**
della provincia
di Modena

via del Tipografo, 24 - 41100 Modena
Tel. 059 283511 - Fax 059 281502
e-mail: edilform@scuolaedilimodena.it

